



## INDICE

### TITOLO I

#### Disposizioni Generali

Art. 1 – Denominazione e natura giuridica

Art. 2 – Sede

Art. 3 – Durata

### TITOLO II – FINALITÀ E ATTIVITÀ

Art. 4 – Assenza di scopo di lucro e finalità

Art. 5 – Attività di interesse generale

Art. 6 – Attività diverse

Art. 7 – Volontari e modalità di svolgimento delle attività

### TITOLO III

#### ASSOCIATI

Art. 8 – Associati

Art. 9 – Ammissione degli associati

Art. 10 – Diritti degli associati

Art. 11 – Doveri degli associati

Art. 12 – Perdita della qualità di associato

### TITOLO IV

#### ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 13 – Organi sociali

Sezione 1 – Assemblea

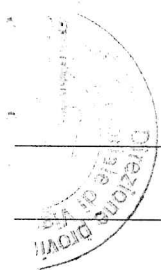
Art. 14 – Assemblea: composizione e competenze

Art. 15 – Convocazione dell'Assemblea



|  |                                                                                    |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | Art. 16 – Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea                              |  |
|  | Sezione 2 – Consiglio Direttivo e Presidente                                       |  |
|  | Art. 17 – Consiglio Direttivo                                                      |  |
|  | Art. 18 – Presidente                                                               |  |
|  | Sezione 3 – Organo di controllo e Revisore                                         |  |
|  | Art. 19 – Organo di controllo                                                      |  |
|  | Art. 20 – Revisore legale dei conti                                                |  |
|  | TITOLO V – PATRIMONIO, BILANCIO E LIBRI SOCIALI                                    |  |
|  | Art. 21 – Patrimonio - Entrate - Divieto di distribuzione degli utili              |  |
|  | Art. 22 – Esercizio sociale e bilancio                                             |  |
|  | Art. 23 – Libri sociali e registro dei volontari                                   |  |
|  | TITOLO VI                                                                          |  |
|  | SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO                                          |  |
|  | Art. 24 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio                                |  |
|  | TITOLO VII                                                                         |  |
|  | DISPOSIZIONI FINALI                                                                |  |
|  | Art. 25 – Rinvio alla legge                                                        |  |
|  | STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE                                                          |  |
|  | “ADELCHI – ENTE DEL TERZO SETTORE”                                                 |  |
|  | TITOLO I                                                                           |  |
|  | Disposizioni Generali                                                              |  |
|  | Art. 1 – Denominazione e natura giuridica                                          |  |
|  | È costituita l’associazione non riconosciuta denominata “ADELCHI – Ente del Terzo  |  |
|  | Settore”, in forma abbreviata “ADELCHI ETS” (di seguito anche “Associazione”).     |  |
|  | L’Associazione è disciplinata dal presente statuto e, per quanto non espressamente |  |





previsto, dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni,

nonché dalle altre norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore.

L'Associazione acquisisce la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), nella sezione individuata in base ai requisiti di legge.

È fatto divieto all'Associazione di utilizzare l'acronimo "ETS" prima del perfezionamento dell'iscrizione nel RUNTS.

#### Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede legale in Vigevano (PV), via Goffredo Mameli n. 15.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo, che provvede agli adempimenti di legge e alla comunicazione al RUNTS.

L'Associazione può istituire e sopprimere sedi operative, delegazioni e uffici staccati sul territorio nazionale, con delibera del Consiglio Direttivo.

#### Art. 3 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento deliberato dall'assemblea ai sensi del presente statuto.

L'Associazione impiega gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività statutarie.

### TITOLO II – FINALITÀ E ATTIVITÀ

#### Art. 4 – Assenza di scopo di lucro e finalità

L'Associazione è un ente senza scopo di lucro che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale, comunque denominati, a fondatori, associati, lavora-





tori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione impiega gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività statutarie.

#### Art. 5 – Attività di interesse generale

Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo precedente, l'Associazione svolge in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale tra quelle previste dall'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, ed in particolare:

- organizzazione eventi e workshop in materia di ricerca e studio in campo sanitario;
- le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- gli interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali;
- gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- la ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al codice sugli enti del terzo settore;
- la promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al codice degli enti del terzo settore ed ogni altra attività rientrante tra quelle di interesse generale pre-



viste dal D.Lgs. 117/2017, purché coerente con le finalità dell'Associazione e deliberata dall'assemblea.

Le attività di interesse generale possono essere svolte anche mediante convenzioni, accreditamenti o altri strumenti di collaborazione con enti pubblici e privati, nonché attraverso la partecipazione a reti e coordinamenti con altri enti del Terzo Settore.

#### Art. 6 – Attività diverse

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e del DM 19 maggio 2021 n. 107, a condizione che siano: secondarie rispetto alle attività di interesse generale; strumentali al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione; espressamente previste dall'assemblea e nel rispetto dei limiti quantitativi stabiliti dalla normativa vigente (30% delle entrate complessive o 66% dei costi complessivi). Il Consiglio Direttivo documenta nella relazione di missione o nella relazione di accompagnamento al bilancio il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte.

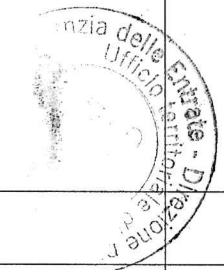
#### Art. 7 – Volontari e modalità di svolgimento delle attività

L'Associazione svolge le proprie attività avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati e di terzi, nonché, ove necessario, di lavoratori subordinati o autonomi, nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

L'attività dei volontari è personale, spontanea e gratuita, senza fini di lucro anche indiretto; ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuale regolamento interno.

L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, curando le relative posizioni assicurative.





### TITOLO III – ASSOCIATI

#### Art. 8 – Associati

Possono essere associati dell'Associazione:

le persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e si impegnano a rispettarne lo statuto;

gli enti del Terzo Settore e altri enti senza scopo di lucro, nei limiti di legge.

Il numero degli associati è illimitato e non può essere temporaneo.

#### Art. 9 – Ammissione degli associati

Chi intende aderire all'Associazione presenta domanda scritta al Consiglio Direttivo, anche in forma elettronica, indicando le proprie generalità e dichiarando di condividere le finalità dell'Associazione e di accettare integralmente il presente statuto e gli eventuali regolamenti.

Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione entro 60 giorni dal ricevimento della domanda; l'eventuale diniego deve essere motivato e comunicato all'interessato, che può chiedere che la decisione sia sottoposta alla prima assemblea utile.

È esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

#### Art. 10 – Diritti degli associati

Tutti gli associati hanno uguali diritti e doveri.

In particolare, gli associati:

hanno diritto di voto in assemblea, anche per l'approvazione e le modifiche dello statuto e per la nomina degli organi sociali;

hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di consultare i libri sociali nei modi stabiliti dal presente statuto;

hanno diritto di recedere in qualsiasi momento dall'Associazione.



Art. 11 – Doveri degli associati

Gli associati sono tenuti a:

- rispettare lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;
- contribuire alla realizzazione delle finalità associative;
- versare la quota associativa annuale determinata dall'assemblea.

Art. 12 – Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- morte, recesso volontario, comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo;
- mancato pagamento della quota associativa per oltre un esercizio, se prevista;
- esclusione per gravi motivi, deliberata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione scritta e concessione di un termine per le controdeduzioni, con possibilità di ricorso all'assemblea.

TITOLO IV – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 13 – Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo, ove nominato o obbligatorio;
- e) il Revisore legale dei conti, ove nominato o obbligatorio.

Sezione 1 – Assemblea

Art. 14 – Assemblea: composizione e competenze

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con gli obblighi statutari.

L'Assemblea:



|  |                                                                                                                                                                                                       |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | a) elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;                                                                                                                             |  |
|  | b) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia comunque ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo);                 |  |
|  | c) approva i regolamenti interni;                                                                                                                                                                     |  |
|  | d) effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;                                                                                                                         |  |
|  | e) delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;                                                                             |  |
|  | f) previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo;                                                                                                           |  |
|  | g) nomina l'Organo di Controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti, ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del Codice del Terzo settore; |  |
|  | h) delibera in merito alla eventuale costituzione del Collegio dei Probiviri – ove nominato - e ne nomina i relativi membri;                                                                          |  |
|  | i) delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci, nei casi in cui non venga nominato il Collegio dei Probiviri;                                                                     |  |
|  | j) delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;                                                               |  |
|  | k) delibera sulle scelte del metodo delle votazioni;                                                                                                                                                  |  |
|  | l) può nominare, con riferimento alle singole adunanze assembleari, il proprio presidente.                                                                                                            |  |
|  | Art. 15 – Convocazione dell'Assemblea                                                                                                                                                                 |  |
|  | L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo.                                       |  |



|  |                                                                                           |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | tivo o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.               |  |
|  | La convocazione è effettuata mediante avviso scritto, anche a mezzo e-mail o altro        |  |
|  | mezzo idoneo, inviato almeno 8 giorni prima della data fissata, contenente data, ora,     |  |
|  | luogo e ordine del giorno.                                                                |  |
|  | Art. 16 – Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea                                     |  |
|  | L'Assemblea convocata in via ordinaria delibera l'approvazione del bilancio di eser-      |  |
|  | cizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenu- |  |
|  | ta opportuna dal Consiglio Direttivo);                                                    |  |
|  | E' altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo sciogli-  |  |
|  | mento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e tra-   |  |
|  | sformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo       |  |
|  | ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola col il pagamento     |  |
|  | della quota associativa annuale.                                                          |  |
|  | Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea in prima convocazione è valida se pre-       |  |
|  | sente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di      |  |
|  | voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deli-     |  |
|  | berazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti         |  |
|  | all'Assemblea, validamente costituita.                                                    |  |
|  | Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusio-     |  |
|  | ne, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione     |  |
|  | la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della mag-  |  |
|  | gioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso          |  |
|  | giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno un    |  |
|  | terzo dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti.  |  |
|  | In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo anche nella seconda con-         |  |



convocazione, è possibile una ulteriore convocazione, da tenersi in un giorno diverso da

quello fissato per la seconda, nella quale occorre la presenza, di persona o per delega,

di almeno un quarto dei soci aventi diritto e il voto favorevole di almeno i due terzi

dei soci presenti, di persona o per delega, in assemblea.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favo-

revole si almeno  $\frac{3}{4}$  dei soci aventi diritto.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro

soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annua-

le. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro

socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun so-

cio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di due soci.

È ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in video

conferenza o in tele conferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di

verificare l'identità del socio che partecipa e vota a distanza.

La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante comu-

nicazione scritta con posta ordinaria, ovvero a mezzo di posta elettronica, con obbli-

go di trasmissione di avvenuta ricezione) almeno otto giorni prima della adunanza,

contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della

prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di al-

meno un giorno dalla prima convocazione.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è normalmente presieduta dal Presidente

in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

L'Assemblea nomina un Segretario e, all'occorrenza, gli scrutatori.

Le deliberazioni sono assunte con voto palese, tranne nei casi in cui venga richiesto il

voto segreto dalla legge o da almeno il trenta per cento dei soci presenti. Di ogni se-



La seduta dell'Assemblea è disposta, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

## Sezione 2 – Consiglio Direttivo e Presidente

### Art. 17 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 membri, eletti dall'Assemblea tra gli associati ed è l'organo di amministrazione dell'Associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea. L'Assemblea dei Soci chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, in apertura dei lavori assembleari, può nominare/eleggere una Commissione Elettorale composta da tre membri soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l'Assemblea decida – a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti - per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi.

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, ai componenti cessati subentrano automaticamente i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Il Consiglio Direttivo prende atto dell'avvenuto subentro nella sua prima seduta utile.



Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, e-mail o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza, dal Presidente; in caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a due giorni.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo stesso. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono normalmente a scrutinio palese, salvo che non sia richiesto lo scrutinio segreto dalla maggioranza dei consiglieri presenti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i propri membri:

- il Presidente;



Il Vicepresidente;

- il Tesoriere;

- il Segretario;

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;

- dare esecuzione alle delibere assembleari;

- formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;

- predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;

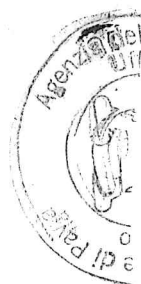
- deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificare l'adesione e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci;

- individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e successive modifiche ed integrazioni, esperibili dall'Associazione;

- deliberare l'esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;

- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;

- elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno ed il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal medesimo Consiglio Diret-



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | tivo);                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|  | -stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;                                                                                                                              |  |
|  | -vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.                                                                                                                                                                                            |  |
|  | Art. 18 – Presidente                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|  | Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.                                                                                                                                                                                                                |  |
|  | Il Presidente:                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|  | ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;                                                                                                                                                                                                  |  |
|  | convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;                                                                                                                                                                                                                         |  |
|  | cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali.                                                                                                                                                                                                                      |  |
|  | Sezione 3 – Organo di controllo e Revisore                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|  | Art. 19 – Organo di controllo                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|  | L'Assemblea può nominare un Organo di controllo, monocratico o collegiale, quando lo ritenga opportuno o quando ciò sia obbligatorio ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.                                                                                                  |  |
|  | L'Organo di controllo esercita le funzioni di vigilanza previste dalla legge e dallo statuto, verificando l'osservanza della legge e dello statuto, il rispetto dei principi di corretta amministrazione e l'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile. |  |
|  | Art. 20 – Revisore legale dei conti                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|  | L'Associazione nomina un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro solo quando, per due esercizi consecutivi, supera almeno due dei limiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 (totale attivo, ricavi, dipendenti).             |  |
|  | In tal caso, il Revisore esercita il controllo contabile sul bilancio di esercizio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.                                                                                                                                             |  |



TITOLO V – PATRIMONIO, BILANCIO E LIBRI SOCIALI

Art. 21 – Patrimonio - Entrate - Divieto di distribuzione degli utili

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali fondi, riserve e avanzi di gestione non distribuiti, ricavi, rendite, proventi, donazioni, lasciti, ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti, proventi derivanti da attività di interesse generale e da eventuali attività diverse ed ogni altra entrata compatibile con la natura non lucrativa dell'Associazione.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 22 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio (o rendiconto per cassa), redatto secondo la modulistica approvata con DM 5 marzo 2020, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il bilancio è depositato al RUNTS entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, a cura del legale rappresentante.

Quando ricorrono i presupposti di legge (es. ricavi superiori a 1 milione di euro), l'Associazione redige anche il bilancio sociale secondo le linee guida di cui al DM 4 luglio 2019, lo approva e lo deposita al RUNTS.



Art. 23 – Libri sociali e registro dei volontari

L'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

libro degli associati;

libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e del Revisore, se nominati.

L'Associazione tiene inoltre il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, secondo modalità stabilite da apposito regolamento interno.

TITOLO VI – SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 24 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

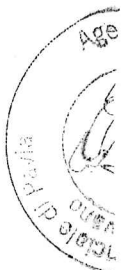
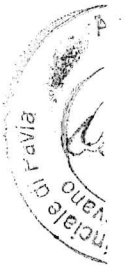
In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS competente o di altra autorità prevista dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe o, in mancanza, a fini di utilità sociale, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

È esclusa qualsiasi devoluzione del patrimonio a favore di associati, fondatori, amministratori o altri soggetti privati.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 – Rinvio alla legge

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni, nonché le altre



norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore.

Vigevano, 08.05.2026

Il Presidente

Barbara Biscuola, nata a Vigevano (PV) il 19.08.1977, cittadina italiana, cod. fisc.:

BSCBBR77M59L872V, residente in Vigevano (PV) Via Vignazza, 48, C.I.

CA61319AL

*Barbara Biscuola*

Allegato n. .... 1 ..... all'atto registrato a  
Vigevano il ..... 09 GIU. 2026 .....  
Al n° ..... 13 ..... Ser. 1°



Firma su delega del Direttore provinciale

IL FUNZIONARIO  
Pasquale RUSSO

*Pasquale Russo*

